



## Provincia di Ravenna

N. 118 delle deliberazioni

N. 103392 di protocollo

SEDUTA DEL 15 dicembre 2005

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemilacinque, addì 15 del mese di dicembre alle ore 15.45, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza della Sig.a MENGHETTI Natalina, Presidente del Consiglio, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione :

Presidente della Provincia

GIANGRANDI Francesco

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Consiglieri della Provincia:

		P	A			P	A
1	ALBONETTI Martino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	MAZZOLANI Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	BENELLI Giovanna Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	MAZZOTTI Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	BETTOLI Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	MENGHETTI Natalina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CAMPIDELLI Fiorenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	MOHAMUD GIAMA Omar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	CASADIO Oriano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	MONTI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CASAMENTO Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	PLAZZI Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	COATTI Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	PULA Paola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CONTI Franco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	RAMBELLI Elena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	DELL'AMORE Renzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24	RAMBELLI Eros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	FAROLFI Marta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25	SCELSA Amedeo Natalino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	FIACCHI Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	SOLAROLI Valeriano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	FOSCHINI Nereo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	SPADONI Gianfranco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	GALASSINI Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	TODISCO Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	LEO Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	VALGIMIGLI Secondo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	MALDINI Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	ZOLI Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti n. 24

Assenti n. 7

ASSISTE il Segretario Generale **Mario Capaldi**;

Essendo i presenti n. 24 su n. 31 componenti il Consiglio in carica e su n. 31 componenti il Consiglio assegnati alla Provincia e cioè: il Presidente della Provincia e n. 30 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: **Galassini; Todisco; Campidelli**;

OGGETTO n.: 1 (Punto 27 dell'O.d.G.)

/DM

STEPRA SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A R.L.:

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE'

Settore Attività ProduttiveServizio AmministrativoIl Sottoscritto Adriano Mariani

su incarico del Dirigente competente, ha provveduto alla collazione del presente atto attestandone la conformità alla proposta del Settore e al deliberato dell'organo competente.

Ravenna, li 16/12/05

Il Dirigente Adriano Mariani

L'Assessore alle Politiche per lo sviluppo, per l'industria, l'artigianato ed il commercio Bruno Baldini

**riferisce :**

**che** con deliberazione del Consiglio provinciale n. 220/83518 del 19.12.2000 ad oggetto "*Società Consortile mista STEPRA arl: modifiche allo statuto e aumento del capitale sociale*" si deliberava di apportare modifiche allo statuto e di impegnare la Provincia di Ravenna a sottoscrivere una quota capitale pari ad Euro 604.810,00 corrispondenti ad una quota annuale di Euro 201.603,30 per il triennio 2000-2002 (aumento di capitale da Euro 90.379,96 a Euro 1.300.000,00);

**che** con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49/46945 del 27.05.2003 ad oggetto "*STEPRA Società Consortile mista arl: modifiche allo statuto e aumento del capitale sociale*" si deliberava di:

**DI APPORTARE** allo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l le seguenti modificazioni:

All'articolo 23:

le parole:

".....dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente e il Vicepresidente...."

sono sostituite dalle parole:

".....dei consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente o il Vice Presidente...."

**DARE ATTO** che a seguito delle suddette modificazioni lo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a. r. l. risulta essere determinato nel testo Allegato sub A) parte integrante della presente deliberazione;

**DI IMPEGNARE** la Provincia di Ravenna a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale corrispondente al 48,5102 % del capitale sociale detenuto pari ad EURO 417.187,72= (diconsi euro quattrocento diciassettemilacentottantasette/72) in tre anni così ripartiti:

- anno 2003 EURO 130.000,00=;
- anno 2004 EURO 143.593,86=;
- anno 2005 EURO 143.593,86=;

**DI IMPEGNARE** la Provincia di Ravenna a sottoscrivere le eventuali quote dell'aumento di capitale sociale inoptate dai Comuni della provincia e Comunità Montana per un massimo di Euro 12.812,28= così ripartiti:

- anno 2004 EURO 6.406,14=;
- anno 2005 EURO 6.406,14=;

**DI IMPUTARE** la spesa totale di Euro 430.000,00= come segue:

- anno 2003 la spesa di EURO 130.000,00= (diconsi euro centotrentamila/00 all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2003 finanziato con mutuo;
- anno 2004 la spesa di EURO 150.000,00= (diconsi euro centocinquantomila/00 all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2004 finanziato con mutuo;
- anno 2005 la spesa di EURO 150.000,00= (diconsi euro centocinquantomila/00 all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2005 finanziato con mutuo;

**DI DARE ATTO** della copertura degli oneri finanziari derivanti dal ricorso all'indebitamento nel bilancio pluriennale 2003-2005.

**che** con deliberazione del Consiglio provinciale n.141/113166 del 23.12.2004 ad oggetto "STEPRA Società Consortile Mista A R.L.: Revoca dell'assegnazione concessa con delibera di Consiglio Provinciale n. 84 del 14 Settembre 2004 ed adesione alla proposta di aumento di Capitale Sociale" si deliberava:

**PRENDERE ATTO** che nell'Assemblea ordinaria di Steptra soc consortile mista arl del 12 novembre 2004 si è deliberato:

- la rinuncia all'erogazione del contributo per l'esercizio 2004, autorizzando la società di dar corso agli adempimenti amministrativi conseguenti;
- di procedere ad un ulteriore aumento di capitale sociale per €.600.000,00 ai sensi di legge, che seguirà un percorso separato dal precedente aumento sottoscritto nell'Assemblea dei soci del 06.06.2003, dando mandato all'Organo amministrativo di convocare apposita Assemblea straordinaria per effettuare il deliberato aumento e gli adempimenti conseguenti.

**DI REVOCARE** il finanziamento di EURO 140.679,58= (diconsi EURO centoquarantamilaseicentoseitatanove/58) assegnato con deliberazione di consiglio provinciale n. 84/71343 del 14 settembre 2004 a STEPRA Società Consortile Mista a r.l. - Viale Farini 14 Ravenna CF/P.Iva 00830680393 - per la realizzazione del programma delle attività 2004 a seguito della rinuncia deliberata nell'Assemblea ordinaria di Steptra soc consortile mista arl del 12 novembre 2004, e pertanto annullare il relativo impegno assunto all'Art.Peg. 11605/152 "Contributo ordinario e straordinario a S.TE.P.R.A." del Bilancio 2004;

**DI ADERIRE** alla proposta di procedere ad un ulteriore aumento di capitale sociale di STEPRA Società Consortile Mista a. r.l, per €.600.000,00= con una quota parte uguale al contributo ordinario revocato, pari ad EURO 140.679,58= (diconsi EURO centoquarantamilaseicentoseitatanove/58);

**DI IMPEGNARE** la somma di EURO 140.679,58= (diconsi EURO centoquarantamilaseicentoseitatanove/58) per l'aumento di capitale sociale di STEPRA Società Consortile Mista a.r.l. - Viale Farini 14 Ravenna CF/P.Iva 00830680393;

**IMPUTARE** la la somma di EURO 140.679,58= all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2004 (spese in conto capitale) da destinarsi all'aumento di capitale sociale, il cui finanziamento è assicurato mediante applicazione di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione 2003;

**che** la Provincia di Ravenna ha già liquidato un importo pari ad EURO 417.187,72= corrispondente al 48,5102 % relativamente al precedente aumento di capitale di Euro 860.000,00 (DC n. 49 del 27.05.2003 aumento di capitale da Euro 1.300.000,00 ad Euro 2.160.000,00) dando corso alle erogazioni così come riportato:

Anno 2003 - Euro 125.156,32;  
 Anno 2004 - Euro 143.593,86;  
 Anno 2005 - Euro 148.437,54.

**che** la Provincia di Ravenna detiene una quota percentuale del 48,5102 del capitale sociale come la Camera di Commercio di Ravenna e le restanti quote sono detenute dai 18 Comuni della provincia e dalla Comunità Montana;

**che** la società STEPRA Società Consortile Mista a r. in relazione alle attività preventive, al volume degli interventi su cui va ad operare, del conseguente impegno finanziario necessita di un aumento di capitale sociale;

**che** a compimento delle operazioni riferite all'aumento in oggetto pari ad Euro 600.000,00, il capitale sociale di S.TE.P.R.A. passerà da Euro 2.160.000,00 ad Euro 2.760.000,00;

**che** riguardo all'assetto societario e statutario occorre procedere ad un'Assemblea Straordinaria con i seguenti obiettivi :

1. apportare allo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l., modificazioni di adeguamento ai sensi della legge n. 366/01 ;
2. adeguare il capitale sociale per i perseguimento degli scopi proposti, con un aumento di capitale di EURO 600.000,00=; i soci maggioritari, Provincia di Ravenna e Camera di Commercio, saranno chiamati a sottoscrivere un importo pari ad EURO 291.061,20= cadauno, riservandosi di acquisire successivamente le eventuali quote inoptate di Comuni e Comunità Montana fino al concorso dell' importo di Euro 8.938,80= per ognuno dei due enti con un eventuale esborso complessivo di EURO 300.000,00 cadauno;

**e pertanto propone:**

- di approvare il nuovo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l.;
- di approvare la proposta di aumento di capitale sociale di STEPRA Società Consortile Mista a r.l) pari ad Euro 600.000,00 in modo tale che il capitale sociale passerà da Euro 2.160.000,00 ad Euro 2.760.000,00;
- di impegnarsi a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale corrispondente al 48,5102 % del capitale sociale detenuto pari ad EURO 291.061,20=; ed a sottoscrivere le eventuali quote dell'aumento di capitale sociale inoptate dai Comuni della provincia e Comunità Montana per un massimo di Euro 8.938,80=;

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

UDITA la relazione dell'Assessore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri della Provincia;

VISTA l'istruttoria del Settore Attività Produttive;

SENTITO il parere della Commissione Consiliare competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria;

VISTA la dichiarazione del dirigente settore bilancio e programmazione finanziaria con la quale si dà atto della copertura degli oneri finanziari derivanti dall' accensione del mutuo nel bilancio pluriennale 2005-2007;

CON VOTI n. 17 favorevoli e n. 7 contrari: Benelli, Galassini, Casadio (Gruppo F.I.), Foschini e Maldini (Gruppo Misto F.I-RA), Mazzolani (Gruppo A.N), Spadoni (Gruppo UDC) su 24 consiglieri presenti e votanti.

### D E L I B E R A

**DI APPROVARE** il nuovo Statuto di STEPRA Società Consortile Mista a r.l Al- legato sub A) parte integrante della presente deliberazione;

**DI APPROVARE** la proposta di aumento di capitale sociale di STEPRA Società Consortile Mista a r.l pari ad Euro 600.000,00 in modo tale che il capitale sociale passerà da Euro 2.160.000,00 ad Euro 2.760.000,00;

**DI IMPEGNARE** la Provincia di Ravenna a sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale sociale corrispondente al 48,5102 % del capitale sociale detenuto pari ad EURO 291.061,20= (diconsi euro duecentonovantunmilasessantuno/20);

**DI IMPEGNARE** la Provincia di Ravenna a sottoscrivere le eventuali quote dell'aumento di capitale sociale inoptate dai Comuni della provincia e Comunità Montana per un massimo di EURO 8.938,80= ( dicono euro ottomilanovecento- trentotto/80) .

**DI IMPUTARE** la spesa totale di Euro 300.000,00= come segue:

- quanto ad Euro 159.320,42= (diconsi euro centocinquantanovemilatrecentoventi/42) all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2005 finanziato con mutuo;
- quanto ad Euro 140.679,58= all'articolo PEG 21608/1 "Sottoscrizione quote società diverse" del bilancio 2004 *impegno 2004/1379*;

*PDO 416108*

**DI DARE ATTO** della copertura degli oneri finanziari derivanti dal ricorso all'indebitamento nel bilancio pluriennale 2005-2007.

Successivamente,

su proposta del Presidente del Consiglio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON VOTI n. 17 favorevoli e n. 7 contrari: Benelli, Galassini, Casadio (Gruppo F.I.), Foschini e Maldini (Gruppo Misto F.I-RA), Mazzolani (Gruppo A.N), Spadoni (Gruppo UDC) su 24 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stante la necessità di formalizzare il presente provvedimento per la sessioni societarie previste per il 16 dicembre 2005.

AUGGATO A)

STATUTO

della società "SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Società Consortile Mista a responsabilità limitata", in sigla "S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l."

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

Promossa dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna, dalla Camera di Commercio di Ravenna, da tutti i Comuni della Provincia di Ravenna e dalla Comunità Montana dell'Appennino Faentino ed aperta all'adesione di Enti Pubblici e Privati di qualsiasi natura economica e giuridica, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Società Consortile Mista a responsabilità limitata", in sigla "S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l."

La società viene costituita con le finalità previste dagli articoli 2602 e 2615 ter del codice civile e dalla legge 21 maggio 1981 n. 240.

**Art. 2 - SEDE**

La Società ha sede nel Comune di Ravenna.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondaria, filiali, succursali, rappresentanze e recapiti anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci, con obbligo per i soci di tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione e per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento dello stesso.

**Art. 3 - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta (31/12/2050).

La società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, potrà essere anticipatamente sciolta e prorogata nella sua durata.

**Art. 4 - OGGETTO**

La Società che, anche in considerazione della sua composizione sociale, ha finalità di interesse pubblico, ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

La società potrà quindi:

- acquisire da Enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli ad artigiani, commercianti, industriali, operatori turistici nonché ad altre tipologie di imprese ed eccezionalmente ad immobiliari di scopo o privati, per la realizzazione dei rispettivi impianti, possibilmente a

condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;

- promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra Enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;

- svolgere attività di coordinamento fra Enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della Provincia di Ravenna, in base a studi e ricerche volte a verificare le tendenze degli investitori e delle imprese interessate;

- svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare Enti Locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali, comprendenti in particolare: il monitoraggio costante delle principali fonti di finanziamento e delle opportunità derivanti da programmi ed iniziative comunitarie e/o nazionali; attivare strategie ed azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse per gli operatori economici ed istituzionali locali; offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte;

- promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e / o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;

- promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi

La Società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere ogni operazione giuridica, commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare e svolgere ogni attività che l'Organo di Amministrazione riterrà strumentalmente necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà pure richiedere finanziamenti, mutui, anticipazioni ed

aperture di credito a Banche, società finanziarie ed Istituti di Credito speciale, concedere fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese ed assumere, direttamente o indirettamente, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società potrà comunque acquisire in proprietà, trasformare per il mercato, vendere, locare (anche locazione finanziaria), concedere diritti reali relativamente ad aree ed immobili destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e residenziali.

Tutte le attività debbono essere svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare, di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e lo svolgimento delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197 di conversione del D.L. 3 maggio 1991 n. 143.

La società, per lo svolgimento della propria attività, potrà avvalersi anche dei servizi dei soci consorziati, nonché del personale dipendente degli stessi, in base ad un rapporto di lavoro subordinato, e dagli stessi "comandato" presso la società consortile, rimborsandone i costi preventivamente concordati e previa loro fatturazione.

#### **Art. 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di EURO 2.160.000,00 (duemilionesessantamila/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 C.C.

Sono ammessi tutti i conferimenti consentiti dalla legge, anche diversi dal danaro.

La partecipazione totale degli Enti Pubblici non dovrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 del Codice Civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile, ma comunque la delibera di aumento del capitale a pagamento

deve essere assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale stesso.

I soci sono titolari del diritto di opzione in esecuzione degli aumenti di capitale deliberati nei modi e termini del presente statuto e di ogni altra disposizione di legge.

I soci che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione per le quote non optate.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, secondo comma, C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci sia versamenti in conto futuro aumento del capitale o a fondo perduto, che finanziamenti con obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni possedute, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Quanto sopra a condizione che sia deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70 % del capitale stesso.

Al rimborso di questi ultimi finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 Codice Civile.

L'assemblea può deliberare la costituzione di un fondo consortile per far fronte alle spese di funzionamento della società o al finanziamento dei suoi programmi, alimentato da contributi a carico della generalità dei soci, da versarsi in proporzione alla quota sociale da ciascuno di essi posseduta.

#### **Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI**

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci regolarmente iscritti al libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione, inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve

contenere le generalità ed il domicilio del cessionario e le attività svolte dallo stesso, nonché le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione dell'esercizio di prelazione con lettera raccomandata, consegnata all'Ufficio Postale non oltre trenta giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione quale risultante dal timbro postale.

Nell'ipotesi dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se alcuno dei soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e lo abbiano reso noto.

Qualora nella comunicazione di offerta sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità innanzi indicate, equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 C.C. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è pertanto obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle Parti di comune accordo fra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo art. 8 del presente statuto.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro,



I soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o ai sensi del successivo art. 8 del presente statuto.

Qualora nessun socio abbia fatto pervenire nelle forme e nei termini innanzi indicati la dichiarazione di voler esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di cedere la propria partecipazione al soggetto, al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta, a condizione che il cessionario al momento della cessione abbia, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, le qualità richieste per far parte della compagine sociale e che per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, non si trovi in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società.

#### Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione di detta decisione nel Libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso entro quaranta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità previste dal successivo art. 8 del presente statuto e dovrà essere corrisposta al socio entro centoottanta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la volontà di recesso del socio, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Può essere escluso il socio: che sia stato dichiarato fallito o che a suo carico penda una procedura di concordato, anche stragiudiziale, o di amministrazione controllata; che abbia cessato l'attività o l'abbia modificata totalmente e la nuova attività intrapresa sia in concorrenza od in conflitto con quella della società; che si sia reso colpevole di grave



inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni legittimamente assunte dall'assemblea dei soci.

L'esclusione del socio dovrà essere dichiarata dall'assemblea e la deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, il socio escluso potrà fare ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15.

#### Art. 8 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi innanzi previste di liquidazione delle partecipazioni al socio receduto o escluso, il rimborso delle stesse dovrà avvenire in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito al momento di efficacia del recesso o al momento in cui è stata decisa l'esclusione del socio.

Ai fini della determinazione del valore di mercato, occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della Parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Quando ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo restando che per l'ipotesi di esclusione la liquidazione non potrà avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

#### Art. 9 - DECISIONI DEI SOCI

Ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, sono di competenza dei soci, oltre alle materie indicate dal secondo comma dello stesso articolo 2479, le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro



approvazione.

I soci esprimono le proprie decisioni con metodo assembleare.

#### A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se

nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e siano iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da avere effetto anche per l'eventuale seconda convocazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata agli atti della società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di persona designata da quest'ultimo, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

**D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente. In difetto gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. L'assemblea nomina un segretario - fatta eccezione per le adunanze per le quali la legge richiede l'intervento del notaio - e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**E) QUORUM DELIBERATIVO**

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo



quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto per le deliberazioni di aumento a pagamento del capitale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.

**F) SISTEMI DI VOTAZIONE**

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti o astenuti.

**G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando gli amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolare costituzione dell'assemblea, alla legittimazione degli intervenuti ed alla validità delle deleghe presentate.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

**Art. 10 - AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il nuovo Organo Amministrativo.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di



numero dispari, decade l'intero Consiglio e gli altri consiglieri, entro trenta giorni, dovranno sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società che altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dai sindaci, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In difetto di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti, dei sindaci effettivi e del revisore, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione, esaminare documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro sociale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione il segretario può essere nominato dal Presidente di volta in volta, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le

disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, C.C. La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

I Direttori, se invitati, possono assistere alle sedute dell'Organo di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, con la sola esclusione di quelli che le legge o il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e Direttori, anche per le singole gestioni - commerciale, tecnica ed amministrativa - della Società, fissandone i poteri ed il compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci potranno inoltre assegnare agli Amministratori compensi periodici e riconoscere loro una indennità di fine rapporto, da corrispondersi all'atto della cessazione dell'incarico e da costituirsi mediante accantonamenti periodici in apposito fondo o mediante sistemi assicurativi o previdenziali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 11 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione le di lui funzioni sono svolte dal Vice Presidente e dai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della delega.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta inoltre al Direttore ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti.



La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori ed agli altri eventuali componenti il Collegio di Liquidazione, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO**

La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore. Nel caso previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e seguenti). Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **REVISORE**

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 C.C.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.


Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies



C.C.

**Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili.

Qualora la società intenda usufruire delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla legge n. 240/1981, non potrà procedere alla distribuzione di utili ai soci.

**Art. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La società si scioglie inoltre per volontà dei soci, con delibera dell'assemblea presa a maggioranza del capitale sociale.

Allo scioglimento ed alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 15 - CLAUSOLA CONCILIATIVA ED ARBITRALE**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ravenna, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come innanzi previsto (fatta eccezione per quelle nelle quali la



legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), su istanza della Parte più diligente, sarà risolta mediante arbitrato rituale e secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, il cui Presidente provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro il termine di centoottanta giorni dalla nomina dell'arbitro o degli arbitri, salvo proroga motivata.

**Art. 16 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.





Provincia di RAVENNA

**ISTRUTTORIA**

per la presentazione di proposta di deliberazione da sottoporre

ALLA GIUNTA

AL CONSIGLIO

SETTORE: Attività produttive

SERVIZIO: Artigianato, industria

DATA, lunedì 21 novembre 2005

Oggetto: STEPIRA SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A R.L.:  
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE'

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato *ESPRIME* ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione in oggetto.

Ravenna, lunedì 21 novembre 2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE/SERVIZIO  
(Dott. Adriano Manaresi)

*Adriano Manaresi*

SETTORE RAGIONERIA


Il sottoscritto responsabile della ragioneria *ESPRIME*, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto

Ravenna,

24 NOV 2005

IL RAGIONIERE CAPO  
Dott. Silvia Bassani

*Silvia Bassani*



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
*Natalina MENGHETTI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Mario CAPALDI*

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Int.	del bilancio

Preso nota imp. 2004/1379

Ravenna, li 22.11.2005

IL RAGIONIERE CAPO  
*F.to Silva BASSANI*

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio della Provincia per la pubblicazione per quindici giorni.

Ravenna, li 16 DIC 2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*BASSANI SELENA*

Il sottoscritto ATTESTA:

a) che la presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia dal

al ; ed

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione cioè il

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ;

Ravenna, li 16 DIC 2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio della Provincia dal

16 DIC 2005

al

Ravenna, li 16 DIC 2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI**

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO